



FIDESM
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO
G.S. N° 27/2025

- Esaminata la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: "Campionato Italiano di categoria 2025" svoltasi a Rimini – campo di gara 3 in data 7 luglio 2025;
- Rilevato che dalla relazione di gara emerge che nella finale - 1° turno delle competizioni:
Danze Standard 8/9 classe B2 le dame delle seguenti coppie:
-coppia n. **102** composta dagli atleti L.F. tess 600532195 e G.F. tess 600532196 appartenente all'Asa SDF Dance Studio – cod 600373432;
-coppia n. **140** composta dagli atleti F. B. - tess 600556216 e R. L. – tess 600556217 appartenente all'Asa Effekappa Dance4Slim – cod. 600468431, indossavano abbigliamento non regolamentare (gonna con balze e ampia sottogonna non ammessa) inoltre entrambe le atlete indossavano una gonna con lunghezza fino alle caviglie, superiore quindi ai 5 cm consentiti sotto il ginocchio;
Danze Standard 10/11 classe B2 e dame delle seguenti coppie:
-coppia n. **35** composta dagli atleti G. M. P. 600557816 e G.B. tess 600557815 appartenenti all'Asa Anania Team Dance – cod 220423666
-coppia n. **160** composta dagli atleti M.C. tess 600523793 e M.G. 600523794 appartenente all'Asa ASD Special Club Dance – cod 600295083, indossavano abbigliamento non regolamentare (gonna con lunghezza fino alle caviglie, superiore quindi ai 5 cm consentiti sotto il ginocchio);
- Considerato che il comportamento delle atlete di cui sopra, contravviene a quanto previsto dall'art 17 e 17.1 del RASF – Parte tecnica Generale ed 1.9 del RASF – Settore Danze internazionali;
- Considerato inoltre che della violazione ascritta ai propri tesserati è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, l'Asa di appartenenza;
- Considerato infine che essendo le atlete: R.L. e F.G. e le rispettive Asa Effekappa Dance4Slim – cod. 600468431 e SDF Dance Studio – cod 600373432 già state sanzionate per le medesime infrazioni dell'abbigliamento (comunicato ufficiale dello scrivente Giudice n.24/25 del 7 luglio 2025) risulta applicabile la recidiva ex art 29 del Regolamento di Giustizia Federale, con conseguente aggravio della sanzione disciplinare
- Tutto ciò visto e ritenuto

DELIBERA



- di infliggere alle atlete: R.L. – tess 600556217 e F.G. – tess 600532196 la sanzione dell'ammonizione con diffida;
- di infliggere alle atlete G.B. tess 600557815 e M.G. 600523794 la sanzione dell'ammonizione;
- di infliggere alle Asa Effekappa Dance4Slim – cod. 600468431 e SDF Dance Studio – cod 600373432 la sanzione dell'ammenda di Euro 100,00 (cento/euro)
- di infliggere alle Asa: ASD Special Club Dance – cod 600295083 e Anaunia Team Dance – cod 220423666 dell'ammonizione con diffida.

Le ammende di cui alla presente delibera dovranno essere versate entro 30 gg. dalla sua pubblicazione, con bonifico sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali - BNL Banca Nazionale del Lavoro -Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - IBAN: IT56J0100503309000000008857.

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo: giudicesportivo@fids.it.

Roma /Rimini 9 luglio 2025

Il segretario

Paola Gatta

Il Giudice Sportivo

Avv. Marco Molaioli